ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2006/960/GAI DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2006 RELATIVA ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE TRA LE AUTORITA' DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA INCARICATE DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 11

Procedimento ordinario di comunicazione delle informazioni o delle analisi

Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, la richiesta di informazioni o di analisi e' trattata dall'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cui la medesima richiesta e' stata presentata. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge risponde entro i seguenti termini:

a) sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel caso in cui essa riguardi i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e le informazioni o le analisi richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge puo' accedere direttamente;

b) quattordici giorni dalla data di ricevimento della richiesta negli altri casi. Nel caso in cui non risulti possibile rispondere alla richiesta di informazioni o analisi entro i termini di cui al comma 2, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge provvede a comunicare al soggetto richiedente i motivi del ritardo e il nuovo termine entro il quale e' possibile fornire la risposta. A tal fine l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge utilizza il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro.

Versione in vigore dal 24 maggio 2015, non più in vigore dal 17 dicembre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorita' degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge
Estremi	Decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54

Capo	III — Richiesta di informazioni o di analisi presentata da un'autorità di un altro stato membro
Sezione	II — Procedimento di richiesta delle informazioni o delle analisi alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-54-2015/art-11-procedimento-ordinario-di-comunicazione-delle-informazioni-o-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it